

Allegato A

Seduta di Giovedì 31 maggio 2012

DISEGNO DI LEGGE: S. 2156 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4434-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DI PIETRO ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI; TORRISI ED ALTRI; GARAVINI; FERRANTI ED ALTRI (A.C. 3380-3850-4382-4501-4516-4906)

Parere della V Commissione

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 13.33, limitatamente al capoverso ART. 318, 13.270, limitatamente al capoverso lettera g), 13.281, 13.404 e sugli articoli aggiuntivi 2.0252, 4.0259, 9.08, 10.06, 10.012 e 10.027, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Trasparenza dell'attività amministrativa).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Le presenti disposizioni non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Gli articoli 241, 242 e 243 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati di cui al comma 2-*bis*.

2. 280. Di Pietro, Evangelisti, Borghesi, Realacci.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta;

l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto che consenta di analizzarne e rielaborarne, anche a fini statistici, il contenuto. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito *web* in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale *standard* aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. 257. Vassallo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto che consenta di realizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito *web* in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale *standard* aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. 257.(*Testo modificato nel corso della seduta*) Vassallo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché contenere, per le ipotesi di attività discrezionale, la completa rappresentazione di tutte le alternative decisorie prospettabili da parte della pubblica amministrazione procedente e una analisi dei costi e dei benefici per ciascuna delle suddette alternative».

2. 0252. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 31 maggio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valedoli nella seduta del 31 maggio 2012

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mogherini Rebesani, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pisicchio, Rigoni, Rivolta, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mogherini Rebesani, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Pisicchio, Rigoni, Rivolta, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 maggio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MIOTTO ed altri: «Modifica all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione dei canoni dovuti alla società ANAS SpA per concessioni e autorizzazioni relative all'accesso, all'uso e all'occupazione delle strade e delle loro pertinenze» (5241);

BOSSA: «Concessione di un contributo per interventi di tutela e di valorizzazione dell'Emeroteca-Biblioteca Tucci di Napoli» (5242);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCANDROGLIO ed altri: «Modifica all'articolo 67 della Costituzione, in materia di dichiarazione di appartenenza dei membri del Parlamento a un gruppo parlamentare» (5243);

FRONER: «Modifica all'allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e altre disposizioni concernenti l'efficienza degli impianti termici negli edifici» (5244);

MISEROTTI: «Norme in materia di videosorveglianza nelle strutture socio-assistenziali per anziani» (5245);

DOZZO ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, letterario e filologico della lingua regionale veneta» (5246);

PALADINI ed altri: «Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico» (5247);

CENTEMERO: «Modifiche alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernenti l'istituzione del Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche» (5248).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

BENAMATI ed altri: «Disposizioni per la riduzione del debito pubblico mediante la dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale di proprietà delle amministrazioni e degli enti pubblici» (5135) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SAVINO ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di tutela del contribuente e delle attività economiche, interessi di mora, dilazione del pagamento e limiti al pignoramento e all'espropriazione immobiliare» (5212) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e X;*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Per fermare Equitalia – Abrogazione delle norme relative all'indebito guadagno delle società concessionarie dei tributi, da applicare anche ai procedimenti in corso, con l'eliminazione degli oneri accessori, riduzione degli aggi e la sospensione senza oneri per un anno delle procedure esecutive in essere in seguito alla grave crisi economica» (5217) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

DE TORRE ed altri: «Istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e per il miglioramento delle competenze riguardanti i bisogni educativi speciali» (5173) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

MOFFA ed altri: «Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana» (5187) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VII, VIII, IX e XIV;*

«Misure di razionalizzazione amministrativa per la promozione del turismo all'estero e per l'internazionalizzazione delle imprese» (5209) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

SANTELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e altre disposizioni in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali» (5215) *Parere delle Commissioni I e V;*

FEDRIGA ed altri: «Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di ricongiunzione pensionistica» (5219) *Parere delle Commissioni I e V.*

XIII Commissione (Agricoltura):

MARINELLO ed altri: «Disposizioni concernenti l'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche» (5182) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PAOLO RUSSO: «Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di vigilanza e controllo sulle attività di pesca» (5199) *Parere delle Commissioni I, IV, V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

VI Commissione (Finanze):

Cesare MARINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno» (doc. XXII, n. 17) – *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 29 maggio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato:

MANTINI: «ART. 12 E ART.18 E SS.: ISTITUZIONE DEL CODICE ETICO DEI DEPUTATI E MODIFICA DELLA DISCIPLINA PARLAMENTARE IN MATERIA DI PREROGATIVE COSTITUZIONALI DEI DEPUTATI E IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE PER REATI MINISTERIALI» (doc. II, n. 20).

Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Annunzio di una proposta di regolamento della Giunta per le autorizzazioni.

In data 29 maggio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di iniziativa del deputato:

MANTINI: «PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI» (doc. II-bis n. 5).

Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Il presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 31 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento della Camera, la relazione annuale sui bilanci consultivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilanci tecnici attuariali degli enti di previdenza sottoposti al controllo, approvata nella seduta del 30 maggio 2012, dalla Commissione medesima (doc. XVI-bis, n. 7).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con lettera in data 31 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, il documento in materia di attuazione del federalismo fiscale, approvato dalla Commissione il 29 maggio 2012. (doc. XVI-bis, n. 8).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 5-*quater*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la relazione – predisposta dal presidente della regione Abruzzo – concernente il quadro degli interventi operati a seguito del sisma dell'aprile del 2009 (doc. CCXLV-*bis*, n. 1).

Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annuncio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 30 maggio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (COM(2012)242 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)138 final), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Terza relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo (2011) (COM(2012)250 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Mariano Grillo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore *ad interim* della direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionale) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'[Allegato B](#) al resoconto della seduta odierna.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'[Allegato B](#) al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2156 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4434-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DI PIETRO ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI; TORRISI ED ALTRI; GARAVINI; FERRANTI ED ALTRI (A.C. 3380-3850-4382-4501-4516-4906)

A.C. 4434-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 13.33, limitatamente al capoverso ART. 318, 13.270, limitatamente al capoverso lettera g), 13.281, 13.404 e sugli articoli aggiuntivi 2.0252, 4.0259, 9.08, 10.06, 10.012 e 10.027, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 4434-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

(Trasparenza dell'attività amministrativa).

1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 1 e 2 nei siti istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

4. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

5. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

6. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

7. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

8. Con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 6 e 7. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 8 del presente articolo costituisce violazione degli *standard* qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Trasparenza dell'attività amministrativa).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Le presenti

disposizioni non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Gli articoli 241, 242 e 243 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati di cui al comma *2-bis*.

2. 280. Di Pietro, Evangelisti, Borghesi, Realacci.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto che consenta di analizzarne e rielaborarne, anche a fini statistici, il contenuto. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito *web* in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale *standard* aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. 257. Vassallo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto che consenta di realizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito *web* in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale *standard* aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. 257.(*Testo modificato nel corso della seduta*) Vassallo.

(*Approvato*)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. *2-bis.* All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché contenere, per le ipotesi di attività discrezionale, la completa rappresentazione di tutte le alternative decisorie prospettabili da parte della pubblica

amministrazione precedente e una analisi dei costi e dei benefici per ciascuna delle suddette alternative».

2. 0252. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

A.C. 4434-A – Proposta emendativa riferita all'articolo 3

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali).

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. Dopo l'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

ART. 6-bis. – *(Conflitto di interessi)*. – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in ogni caso di conflitto di interessi.

2. I soggetti di cui al comma 1, prima della conclusione del procedimento, rendono personalmente all'amministrazione di appartenenza una dichiarazione scritta, con la quale attestano che, per tutto il corso del procedimento, non si sono verificate in capo ad essi situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi tipo in relazione al procedimento medesimo. Le pubbliche amministrazioni forniscono adeguata pubblicità a tali dichiarazioni con le forme di cui all'articolo 26.

3. 0250. Mantovano, Costa.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. Dopo l'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«ART. 6-bis. – *(Conflitto di interessi)*. – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

3. 0250. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Mantovano, Costa.

(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Tutto il personale operante presso gli uffici di cui al comma 2 non può esercitare l'industria o il commercio né svolgere attività professionale. Anche se non dipendente di una pubblica amministrazione, è tenuto al rispetto del codice di comportamento di cui all'articolo 54. Il dirigente dell'ufficio competente per la gestione del personale vigila sul rispetto delle previsioni di questo articolo. In caso di violazione, propone l'avvio del procedimento disciplinare o propone al vertice politico la revoca dell'incarico.

02. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 5-bis e 6 sono abrogati. Gli incarichi conferiti in base ai suddetti commi cessano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e non possono essere rinnovati.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Sono comunque definite specifiche norme di comportamento per il personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, e al personale addetto a funzioni ispettive e all'attività contrattuale.».

4. 15. Melis, Zaccaria, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

All'emendamento 4.600 del Governo, parte consequenziale, comma 2-bis, capoverso ART. 54, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e che comunque preveda il divieto per tutti i dipendenti pubblici di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

0. 4. 600. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.»;

0b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.»;

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«ART. 54. – 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in Conferenza Unificata, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e consegnato al dipendente che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qual volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 55-*quater*, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un Codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio Organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 3. A tali fini, la CIVIT definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di

amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici ed organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.».

2-ter. Il codice di cui al comma *2-bis* è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«*ART. 35-bis.* – (*Prevenzione del fenomeno corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*) – 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a posti di pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».

4. 600. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: , al comma 7 aggiungere le seguenti: e al comma 9.

4. 290. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti».

4. 16. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno, Di Pietro, Paladini.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione della avvenuta verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse».

4. 295. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 14, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione

pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto che consenta di analizzarne e rielaborarne, anche a fini statistici, il contenuto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale *standard* aperto».

4. 250. Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 14, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale *standard* aperto».

4. 250.(*Testo modificato nel corso della seduta*) Vassallo.

(*Approvato*)

Al comma 1, lettera d), capoverso 16-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

4. 17. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

(*Approvato*)

Al comma 2, sopprimere la parola: non.

4. 18. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno, Di Pietro, Paladini.

All'articolo aggiuntivo 4. 0600 (nuova formulazione) del Governo, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o siano stati candidati agli stessi incarichi.

0. 4. 0600. 1. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

All'articolo aggiuntivo 4. 0600 (nuova formulazione) del Governo, comma 2, lettera c), dopo le parole: in ogni caso *aggiungere le seguenti:* , fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.

0. 4. 0600. 2. Vassallo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. – (*Delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali*). – 1. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione e della prevenzione dei conflitti di interesse il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei soggetti di diritto privato in controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative,

attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, nonché a rivedere la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire una disciplina organica dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riguardo per quelli, da attribuire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, ai fini della garanzia della massima imparzialità dei titolari degli incarichi nello svolgimento delle loro funzioni e ai fini della prevenzione dei fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione;

b) prevedere in modo esplicito i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, nonché per coloro che, per un adeguato periodo di tempo, non inferiore ai tre anni, antecedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in imprese sottoposte a regolazione, a controllo o a contribuzione economica da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c) disciplinare i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un adeguato periodo di tempo, non inferiore ai tre anni, antecedente al conferimento, abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico, abbiano rivestito incarichi pubblici elettivi o siano stati candidati agli stessi incarichi, escludendo in ogni caso il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o incarichi pubblici elettivi, nel periodo immediatamente precedente al conferimento dell'incarico, comunque non inferiore ai tre anni. I casi di non conferibilità vanno graduati in rapporto alla rilevanza degli incarichi di carattere politico svolti e all'ente di riferimento.

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche esterni, nelle pubbliche amministrazioni che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie locali;

3) gli amministratori di enti pubblici e di soggetti di diritto privato in controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o non, presso imprese private sottoposte a regolazione, a controllo o a contribuzione economica da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'impresa o l'attività professionale è soggetta a regolazione o a contribuzioni economiche da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

4. 0600.(nuova formulazione). Governo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. L'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

ART. 9. – (*Intervento dei portatori di interessi nel procedimento*). – 1. Le persone fisiche portatrici di propri interessi individuali e i loro rappresentanti legali o volontari, i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati in conformità alle disposizioni normative di settore, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici in qualsiasi forma costituiti, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo in ogni sua fase sino alla decisione finale.

2. L'intervento nel procedimento amministrativo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1,

in particolare di imprese, persone giuridiche, portatori di interessi particolari altrui o gruppi di interesse, per i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, è disciplinato con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento indica le modalità di partecipazione e le forme di interlocuzione con le amministrazioni procedenti in ordine all'intervento di cui al presente comma, con garanzie elevate di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Le regioni e gli enti locali si conformano al principio di differenziazione delle modalità partecipative di cui al presente comma, nell'ambito delle rispettive competenze, disciplinando la materia ai sensi dell'articolo 29. Nelle more dell'adozione delle misure normative di cui al presente comma, si applica la disciplina di cui al comma 1.

4. 0250. Mantovano, Costa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».

4. 0251. Mantovano, Costa.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. L'adozione finale degli atti di cui al comma 1 deve in ogni caso essere preceduta da una consultazione pubblica che consenta a tutti gli interessati di esprimersi con osservazioni scritte sullo schema di atto elaborato nel corso del procedimento dalle amministrazioni competenti. La consultazione pubblica può svolgersi anche in forma telematica.

4. 0252. Mantovano, Costa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. All'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Il procedimento di annullamento d'ufficio sia avvia senza deroghe quando l'amministrazione competente per l'autotutela ha notizia di circostanze di fatto tali da far ragionevolmente ipotizzare che l'illegittimità del provvedimento di primo grado si correla, direttamente o indirettamente, a fatti di corruzione nell'attività amministrativa.

1-ter. Le pubbliche amministrazioni dispongono in ogni caso l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi definitivamente annullati in sede giurisdizionale, anche nei casi in cui la parte vittoriosa nel giudizio ha volontariamente rinunciato al ricorso o agli effetti della sentenza di annullamento.

1-*quater*. I provvedimenti di annullamento d'ufficio sono trasmessi dalle amministrazioni competenti, in via telematica, alla Corte dei conti;

al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il procedimento di convalida non può essere avviato nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter».

4. 0253. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. 1. All'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) «per “interessati”, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo richiedano l'accesso».

2. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è abrogata;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le singole pubbliche amministrazioni consentono l'accesso a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse».

3. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, le parole «deve essere motivata. Essa» sono soppresse.

4. 0254. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il Segretario comunale esprime il parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il parere non è vincolante.

4. 0256. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

ART. 147-bis. – (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*). – 1. Il controllo di regolarità tecnico-amministrativa e contabile si esercita nella fase preventiva della formazione della deliberazione mediante i pareri di cui all'articolo 49.

2. Per i restanti atti amministrativi, la sottoscrizione del responsabile di servizio attesta la regolarità tecnico-amministrativa. Il controllo preventivo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni di spesa. La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene espressa dal Segretario comunale preventivamente all'adozione sulle determinazioni di impegno di spesa, sugli atti; di diminuzione dell'entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti, che superino i parametri di riferimento stabiliti in base alla dimensione dell'ente. Inoltre detto controllo ricade sugli atti amministrativi concernenti le procedure assunzionali.

4. 0258. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. All'articolo 196 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'Ente. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di Comuni il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico finanziario ed al Segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

4. 0259. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) tra i Segretari comunali e provinciali privi di sede che abbiano seguito un percorso

formativo specialistico.

4. 0260. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. – 1. Il Governo è delegato a emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi.

4. 0261. Mantovano, Costa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. Il Governo è delegato a emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi:

a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori della pubblica amministrazione;

b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;

c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

4. 0650. Le Commissioni.

(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Introduzione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: o diffamazione con le seguenti: , diffamazione ovvero ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

5. 250. Sisto.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: o riferisce con le seguenti: all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico;

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) *al comma 2, sostituire le parole: fino alla contestazione dell'addebito disciplinare con le seguenti: sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

2-ter. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241».

5. 600. Governo.